



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 7, comma 4, il quale dispone che, per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’articolo 10 recante *“Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - di una struttura di missione denominata *“Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”*, da ultimo confermata e ulteriormente ridenominata *“Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”* con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Ministro per le Politiche giovanili 19 luglio 2021, recante l'istituzione del "Comitato per gli anniversari di interesse nazionale";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", e in particolare l'articolo 1, comma 788, il quale dispone che la Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale «Giovani e memoria»;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, di nomina del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stata conferita la delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2022, con il quale la "Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni" è stata confermata fino al 21 dicembre 2022;

CONSIDERATO che permane la necessità di avvalersi della "Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni", al fine di evitare soluzioni di continuità dell'azione amministrativa svolta, nonché allo scopo di assicurare il necessario supporto operativo alle attività concernenti la realizzazione degli eventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, la valorizzazione dei luoghi della memoria e la dimensione partecipativa delle nuove generazioni, anche in esito ad eventuali nuove programmazioni stabilite dall'Autorità di Governo, ai sensi della normativa vigente;

RAVVISATA l'esigenza di rimodulare e ampliare le funzioni attribuite alla predetta Struttura di missione, modificandone conseguentemente la denominazione e l'assetto organizzativo, al fine di includere le attività concernenti le celebrazioni degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

RAVVISATA inoltre l'esigenza di assicurare la continuità amministrativa e operativa delle attività poste in essere da detta Struttura di missione, in particolar modo gli adempimenti per la definizione delle attività:

- residuali previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021 di ricostituzione della precedente Struttura di missione;
- in attuazione del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 19 ottobre 2021, relative alla realizzazione di progetti per le iniziative culturali e celebrative connesse alla ricorrenza prevista dal comma 406 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- in attuazione del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 29 aprile 2022, relative alla realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze previste dai commi 785, 786 e 787, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- derivanti dalla programmazione 2021/2022 e connesse all'attuazione delle convenzioni sottoscritte a seguito dei decreti del Ministro per le politiche giovanili 8 ottobre 2021, 3 dicembre 2021, 15 aprile 2022, 13 luglio 2022, 23 settembre 2022;

RITENUTO pertanto necessario confermare, con modifiche, la predetta Struttura di missione, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

RITENUTO necessario mantenere temporaneamente con il consenso degli interessati, gli incarichi dirigenziali di livello non generale, fino al 21 giugno 2023, in essere nell'ambito della Struttura di missione, nonché il personale chiamato in posizione di comando o di fuori ruolo fino alla medesima data;

SU PROPOSTA del Ministro per lo sport e i giovani;

DECRETA

Art. 1

*(Conferma con modifiche della Struttura di missione)*

1. A decorrere dal 22 dicembre 2022 è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la "*Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni*", che assume la nuova denominazione di "*Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali*", operante alle dirette dipendenze del Ministro per lo sport e i giovani. Di



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

conseguenza gli incarichi sono decaduti dalla data del presente provvedimento, ad eccezione di quanto indicato nel successivo articolo 5.

2. La Struttura di missione opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

## Art. 2

### *(Compiti e funzioni)*

1. La Struttura di missione di cui all'articolo 1 assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria.

2. La Struttura di missione coordina le attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere, in particolar modo nei confronti delle nuove generazioni, i valori e il significato profondo delle personalità, degli eventi e della memoria, rappresentativi per il Paese.

3. La Struttura di missione pone in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residuali attività previste dalle precedenti programmazioni e da specifiche disposizioni di legge, in particolare come previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021.

4. La Struttura di missione provvede, altresì, in attuazione del decreto del Ministro per le Politiche giovanili del 19 ottobre 2021, alle attività relative alla realizzazione di progetti per le iniziative culturali e celebrative connesse alla ricorrenza prevista dal comma 406 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in attuazione del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 29 aprile 2022, alle attività relative alla realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze previste dai commi 785, 786 e 787, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché derivanti dalla programmazione 2021/2022 e connesse all'attuazione delle convenzioni sottoscritte a seguito dei decreti del Ministro per le politiche giovanili 8 ottobre 2021, 3 dicembre 2021, 15 aprile 2022, 13 luglio 2022, 23 settembre 2022.

5. La Struttura di missione provvede alle ulteriori attività scaturenti da nuove programmazioni stabilite, ai sensi della normativa vigente, dall'Autorità di Governo.

6. La Struttura di missione, per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può svolgere funzioni di stazione appaltante e, comunque, funzioni di supporto tecnico-operativo finalizzate alla realizzazione dei programmi, delle iniziative e degli interventi contenuti nelle proposte di



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

programmazione formulate dal Comitato di cui al successivo articolo 4, ovvero stabiliti dall'Autorità di Governo.

## Art. 3

### *(Composizione e trattamento economico)*

1. Alla Struttura di missione è preposto un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di professionalità specifica per l'incarico da svolgere, al quale è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Oltre al coordinatore, alla Struttura di missione è assegnato un contingente di personale così composto:

a) un dirigente di livello dirigenziale non generale, con funzioni in materia amministrativo-contabile, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la retribuzione di risultato spettante a questi ultimi;

b) un dirigente di livello dirigenziale non generale, con funzioni in materia di anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la retribuzione di risultato spettante a questi ultimi;

c) un dirigente di livello dirigenziale non generale, con funzioni in materia di valorizzazione dei luoghi della memoria, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la retribuzione di risultato spettante a questi ultimi;

d) non più di quattordici unità di personale non dirigenziale appartenenti alla categoria A e alla categoria B o equiparate dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri, collocate in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; nell'ambito del predetto contingente di personale non dirigenziale, tre unità possono essere scelte anche fra appartenenti ai ruoli di altra pubblica amministrazione.

3. La struttura di missione può avvalersi di quindici esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 496.000,00 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 80.000,00.

4. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3, cinque esperti sono nominati a titolo gratuito.

## Art. 4

*(Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale)*

1. Con successivo provvedimento, da emanare entro 30 giorni dalla data del presente decreto, viene costituito l'organismo consultivo "Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale".

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge le proprie attività ai fini del conseguimento di quanto previsto all'articolo 2 del presente decreto.

## Art. 5

*(Proroga degli incarichi)*

1. Al fine di garantire il principio di continuità nell'azione amministrativa per le attività in essere della precedente gestione:



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) sono mantenuti temporaneamente, con il consenso dei soggetti interessati, fino al 21 giugno 2023, gli incarichi dirigenziali non generali di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), già attivati nell'ambito della precedente *Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni* di cui all'articolo 1;
- b) sono, altresì, mantenuti temporaneamente fino al 21 giugno 2023, fatto salvo il consenso degli interessati, i rapporti di servizio del personale delle aree funzionali, ivi compresi quelli del personale chiamato in posizione di comando o di fuori ruolo, di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera d), già attivati nell'ambito della precedente *Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni* di cui all'articolo 1.
2. Gli incarichi e i rapporti di servizio di cui al precedente comma 1, sono mantenuti temporaneamente, ferma restando la vigente normativa in materia di collocamento in quiescenza.

## Art. 6

(Ulteriori disposizioni)

1. Con successivi provvedimenti verranno individuate le dotazioni di personale, anche dirigenziale, nonché gli esperti da assegnare alla Struttura di missione.

## Art. 7

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 21 DIC. 2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 4770

Roma, 28/12/22

IL REVISORE

D. Ne Medici

IL DIRIGENTE

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dott. Alfredo Mantovano



## CORTE DEI CONTI

---

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 21/12/2022, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 21 dicembre 2022 - Conferma della "Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni" ridenominata "Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0062178 - Ingresso - 29/12/2022 - 14:22 ed è stato ammesso alla registrazione il 10/01/2023 n. 98

**Il Magistrato Istruttore**  
*DONATO CENTRONE*  
*(Firmato digitalmente)*



CORTE DEI CONTI